

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	303
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 (1626)	303
PRESIDENTE	303, 304
BONAITI, <i>Relatore</i>	303
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	304
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).	
PRESIDENTE	305
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	305
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1082)	305
PRESIDENTE	305, 308, 309
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	305
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	306, 307, 308
MALFATTI FRANCESCO	306, 307
MATARRESE	308
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	309

La seduta comincia alle 9,35.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5° degli Scambi di note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 (1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 ».

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONAITI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è diretto a sanare e definire taluni rapporti derivanti dall'applicazione dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 in relazione all'articolo 79 del Trattato di pace.

In esecuzione di detto accordo, le autorità francesi in Tunisia procedevano ad una indi-

scriminata applicazione dell'articolo 79, confiscando anche i patrimoni di quei connazionali che erano autorizzati a risiedere nel territorio del Protettorato o in quello metropolitano francese.

Costoro promossero, pertanto, appositi giudizi avanti alle autorità competenti di Tunisi, per ottenere la restituzione della libera disponibilità dei propri beni, e nelle more del giudizio, chiesero al Governo italiano di poter beneficiare delle disposizioni del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521.

A seguito di pressante azione diplomatica, il Governo francese, con scambio di note del 2 dicembre 1952, riconobbe di dover restituire i patrimoni a quei nostri connazionali, i quali, pertanto, avrebbero dovuto riprendere i loro beni e restituire allo erario gli indennizzi percepiti. Tuttavia, poichè durante la gestione confiscataria i beni erano stati venduti o danneggiati, e i beneficiari avevano investito gli indennizzi in Italia in beni o attività aziendali, il Ministero del tesoro italiano indusse i proprietari dei beni restituiti a far atto di cessione o a rilasciare irrevocabile mandato di gestione e di alienazione ad esso Ministero.

Contemporaneamente gli aventi diritto, a mezzo del Ministero del tesoro quale loro mandatario, si rivolsero alla Commissione di conciliazione italo-francesi del 2 febbraio 1951, affinché si pronunciasse sull'ammontare dell'indennizzo che il Governo francese avrebbe dovuto corrispondere per i danni causati ai singoli patrimoni dalla non diligente ed incauta gestione sequestrataria del Servizio di liquidazione francese, e ciò allo scopo di realizzare, a loro profitto, l'eventuale saldo positivo fra la somma dovuta dal Governo italiano e quella che sarebbe stata loro liquidata dal Governo francese a titolo di risarcimento dei danni. Poichè le prime risultanze dei lodi arbitrali consentono di prevedere che l'ammontare degli indennizzi sarà di circa 1 miliardo di vecchi franchi, con il provvedimento in esame si vuole attribuire la facoltà di chiedere la revoca degli indennizzi successivi dovuti dal Governo italiano ai sensi del decreto legislativo n. 521, nell'ipotesi che l'indennizzo dovuto dal Governo francese sia più vantaggioso di quello dovuto dal Governo italiano.

Il disegno di legge dispone, pertanto, un conguaglio, da effettuarsi in franchi francesi come l'indennizzo a suo tempo corrisposto. Si prevedono inoltre, su richiesta e previa restituzione degli indennizzi, la corresponsione dei beni e tutte le modalità necessarie all'attuazione di tali operazioni.

Raccomando, quindi, l'approvazione del provvedimento, che si propone di sanare situazioni che si trascinano da lunghi anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

ALBERTINI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Art. 1

Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarato illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorità francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiamo beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonchè la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio Liquidazioni francese ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni.

La facoltà concessa con le disposizioni di cui al presente articolo è estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.

(È approvato).

Art. 2

L'annullamento del provvedimento emanato ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e l'attribuzione delle somme indicate all'articolo 1 verranno effettuati con decreto del Ministro del tesoro.

Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale,

dovrà disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro.

Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sarà effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento.

Nel predetto provvedimento dovrà altresì essere disposta la reintegrazione dei beni di cui l'articolo 1, la quale potrà aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sarà stato integralmente recuperato.

(È approvato).

Art. 3

Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonchè il complesso dei beni già restituiti dal Servizio Liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivati dall'amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.

(È approvato).

Art. 4

Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.

(È approvato).

Art. 5

Le somme derivanti dalle operazioni previste nei precedenti articolo 2 e 3, gli eventuali fondi di gestione dei beni attualmente detenuti dal Governo italiano, nonchè gli importi che fossero ricavati dalla vendita dei beni stessi, saranno versati al capo 221 fra le entrate diverse di Parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64.

Nello stesso capitolo di entrata saranno versate le somme recuperate dal Ministero del tesoro a carico di cittadini italiani che avessero beneficiato di acconti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e che successivamente avessero ottenuto direttamente dal Servizio Liquidazioni francese la restituzione dei loro beni.

(È approvato).

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Propongo che la discussione del disegno di legge sia rinviata per consentirmi l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Prego il relatore, onorevole Francesco Napolitano, di riassumere la precedente discussione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ebbi già a riferire su questo provvedimento al quale mi sono dichiarato favorevole con una sola riserva: ho chiesto, infatti, al Governo di precisare i motivi per cui non si era provveduto ad estendere l'assegno temporaneo, già attribuito con la legge 6 febbraio 1963, n. 45, al personale dell'Amministrazione ferroviaria, e attribuito, con la legge 28 gennaio 1963, n. 30, al personale dei Monopoli di Stato, anche al personale dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Ricordo inoltre che nell'ultima seduta, l'onorevole Malfatti Francesco ha posto alcune domande al Governo e ha chiesto perché que-

sto disegno di legge estende soltanto l'assegno temporaneo e non pure l'assegno integrativo. E infine perchè il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 abbia stabilito che il raffronto fra due categorie va riferito alla sola paga-base, con esclusione quindi di qualsiasi altra competenza.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che il relatore, onorevole Napolitano Francesco, al termine del suo intervento, ha segnato un punto di partenza, ricordando il decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è testualmente detto all'articolo 2:

« Il trattamento economico non potrà comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette amministrazioni, ove esiste piena corrispondenza di mansioni. Agli effetti del comma precedente il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga-base del personale dipendente in ciascuna delle predette amministrazioni autonome e alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, ferme restando nelle altre voci retributive il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo. Le predette amministrazioni autonome devono dare comunicazione dei contratti di appalto ai competenti ispettorati del lavoro, per la vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti ».

Ora, la situazione si presenta in questi termini.

La paga-base di 480.000 lire annue, che è stata ricordata qui dall'onorevole Malfatti, trova riscontro nelle lire 374.400 denunciate come paga-base del manovale dipendente da imprese appaltatrici, posto che sia di lire 150 l'ora.

Questi dati li do per provati.

Comunque emerge una differenza che è quella che passa fra 374.400 e 480.000. E questa differenza, in quanto esiste, la legge attualmente in vigore consente di colmarla. Il che vuol dire che noi liquideremo 480.000 lire.

E questa è una parte di ciò che si chiama paga-base. Poi per i dipendenti delle tre amministrazioni autonome un altro elemento di paga-base è quello relativo all'assegno temporaneo, che viene esteso con la legge che andremo ad approvare. Pertanto l'ulteriore differenza di 216.000 lire verrebbero sanate con l'approvazione di questo disegno di legge.

Adesso rimane a vedere la questione delle 70 lire a coefficiente, che non sono previste per

l'Amministrazione dei Monopoli. Debbo notare che il personale dipendente dall'Amministrazione Monopoli non percepisce queste 70 lire perchè in sua sostituzione percepisce il cosiddetto premio di rendimento industriale. Di recente il Consiglio di amministrazione da me presieduto ha affrontato la questione ed ha modificato l'entità del premio di rendimento industriale — questa è la dizione esatta — in maniera tale da portare l'ammontare del premio stesso, che si liquida semestralmente, ad una misura corrispondente all'incirca alle 70 lire a punto di coefficiente erogati ad altri dipendenti dello Stato. Ma nè le disposizioni vigenti, nè il disegno di legge 1082, che ora al nostro esame, prevedono la concessione di un premio di rendimento industriale al personale delle ditte appaltatrici; quindi dal computo che è stato fatto l'importo di lire 134.400 relativo a queste 70 lire a punto deve essere depennato appunto perchè la legislazione attuale non prevede la concessione di un premio di rendimento a questa categoria.

Rimane l'assegno integrativo speciale cui, per i dipendenti delle imprese appaltatrici, corrisponde l'indennità di contingenza; ma poichè l'Amministrazione non può che applicare la legge deve anche in questo caso superare queste difficoltà in quanto l'una e l'altra voce non sono comprese nel computo di quella che — nel concetto tradizionale — viene chiamata paga-base.

Queste sono le risposte che dovevo darle, onorevole Malfatti, per quanto riguarda il computo da lei effettuato.

È stato inoltre domandato perchè l'assegno temporaneo non venga ora concesso anche ai dipendenti delle imprese appaltatrici delle Poste e telecomunicazioni, dato che anche questa Amministrazione autonoma è contemplata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

Mi sono preoccupato di interpellare il Ministero delle poste e telecomunicazioni, il quale ha comunicato che le situazioni obiettive del settore non consentono un raffronto con le situazioni vigenti nell'ambito dei monopoli.

MALFATTI FRANCESCO. Non avevo chiesto l'estensione pura e semplice del provvedimento; ma, dato che l'assegno temporaneo viene concesso ora ai dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, domandavo che cosa sarebbe avvenuto per l'Amministrazione delle poste; se essa cioè conta; di intervenire con un provvedimento *ad hoc*.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque l'Amministrazione delle poste ha dichiarato che intende procedere per proprio conto, con distinti provvedimenti.

Il disegno di legge lascia sussistere alcune questioni. L'assegno integrativo speciale è equiparato all'assegno di contingenza; ora su ciò dal punto di vista concettuale non vi è alcun dubbio, ma dal punto di vista pratico oggi l'assegno integrativo speciale è superiore all'indennità di contingenza; d'altro canto, lo stesso assegno integrativo speciale è stato solo recentemente acquisito all'ordinamento del personale: fino a poco tempo fa essa non veniva corrisposto; è un elemento nuovo che ha anche determinato degli squilibri con i rapporti preesistenti.

Tutta questa è una questione che oggi il Monopolio non si sente di affrontare; esso ha fatto sì che venisse presettato questo disegno di legge perchè riteneva di dover sistemare questo problema dei dipendenti delle imprese appaltatrici, concedendo loro l'assegno temporaneo e venendo a colmare la differenza lamentata.

Fino a questo punto si poteva assumere l'iniziativa; ma ora vi sono problemi che superano la nostra competenza e si inseriscono nell'ordinamento più vasto di questi rapporti.

MALFATTI FRANCESCO. Mentre premetto che noi daremo voto favorevole al disegno di legge in esame, vorrei osservare che non è stato rilevato che la legge 23 ottobre 1960 n. 1369 parla in termini irrevocabili che si sono perduti strada facendo. La legge parla infatti di trattamento retributivo minimo.

Ho cercato la voce « retribuzione » nell'enciclopedia Treccani, e risulta che per retribuzione s'intende un insieme di voci. La legge 1369 oltre a ciò parla anche di parità del trattamento normativo. Nel disegno di legge in esame questo concetto della parità del trattamento economico-normativo si è perduto.

Nell'esaminare questo disegno di legge, in applicazione della legge n. 1369, mi sono reso conto delle difficoltà di carattere tecnico, difficoltà quasi insormontabili in cui il legislatore si è imbattuto.

Vi sono infatti questioni controverse. Per esempio: anche gli scatti periodici di anzianità sono compresi nella retribuzione? Se si fosse dovuto accogliere questo concetto, la questione sarebbe diventata quasi insolubile.

E ancora: per quanto riguarda il trattamento previdenziale, si parla di una somma che il lavoratore versa all'Istituto previdenziale per salvaguardarsi nell'eventualità di disoccupazio-

zione o malattia. Il legislatore aveva predisposto al riguardo una norma di ampia portata, ma, nell'applicazione che se ne doveva fare nel disegno di legge 1082, si è trovato di fronte a difficoltà tecniche quasi insormontabili. Pertanto, ha stabilito che si debba dare quello che è previsto dai contratti vigenti, e, nel caso di più contratti, da quello più favorevole, operando il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale 22 novembre 1961 sulla paga base. Questo è certo un passo importante per giungere alla parità, ma non è ancora la parità.

È stato detto che il premio industriale al personale dei Monopoli di Stato è stato equiparato alle 70 lire per ogni punto del coefficiente degli statali, ma più tardi sorgerà anche il problema di estendere questo equivalente ai dipendenti delle imprese appaltatrici. Diversamente il principio della parità non sarebbe applicato in modo completo e si dovrebbe allora discutere se il premio industriale fa parte o meno della retribuzione.

In sostanza il legislatore vuole impedire gli appalti di mero lavoro e di servizi, ma, siccome la legge è uno schema e la vita presenta una varietà di casi più numerosi di quelli contenuti in uno schema, nelle eventualità che quegli appalti siano necessari, il legislatore si tutela dicendo: nei casi eccezionali in cui vi sarà necessità di tali appalti bisogna almeno garantire la parità di trattamento fra i dipendenti delle imprese appaltatrici e quelli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il che in termini banali significa che l'uno deve prendere quanto l'altro. Ma se noi cominciamo a stabilire che le 70 lire in più per coefficiente, non fanno parte della retribuzione, l'assegno integrativo e l'indennità di contingenza neppure, e forse nemmeno si stabilisce una parità fra gli assegni familiari dei dipendenti delle imprese private e quelli pubblici, il principio della parità economica e normativa è eluso.

Mi rendo conto delle difficoltà tecniche insolubili o quasi, ma proprio per questo dobbiamo fare ulteriori sforzi per raggiungere un certo grado di parità. Pertanto, pur augurandoci che presto tutti gli ostacoli siano superati, io mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

Prima di finire, vorrei fare un rilievo per quanto riguarda le poste. Poichè il provvedimento in esame fa riferimento alla legge n. 1369 che riguarda l'Azienda autonoma delle ferrovie, l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e l'Azienda autonoma delle Poste, debbo osservare che, per la prima, la que-

stione dell'assegno temporaneo è sanata dall'articolo 3 della legge n. 45, per la seconda si provvede con il disegno di legge in esame, ma rimane da provvedere in ugual modo per l'Azienda delle Poste.

Pertanto chiedo al rappresentante del Governo di fare un sollecito in tal senso presso il dicastero delle poste e telecomunicazioni.

MATARRESE. Qualche mese fa avevo proposto un emendamento soppressivo all'articolo 1 del disegno di legge, tendente ad eliminare le parole « esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ». L'articolo 5 della suddetta legge si riferisce agli operai delle saline.

Ora desidero sapere se la riserva contenuta nell'inciso sia stata sciolta, ed in quel senso; altrimenti intendo mantenere l'emendamento a suo tempo proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con il disegno di legge che noi stiamo esaminando si intende stabilire un regime di parità, ma ovviamente ciò riguarda soltanto gli appalti per i quali l'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non esclude l'applicabilità della citata parte dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192. Pertanto il disegno di legge non sarebbe comunque applicabile agli appalti di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che si è ritenuto di inserire unicamente per ragioni di maggiore chiarezza.

MATARRESE. È forse nella volontà del Governo applicare la legge originale?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi oggi legiferiamo sulla base della legge originaria. Oggi come oggi non mi sento di sostenere qui una modifica della legge originale, perchè questo quanto meno comporta un nuovo esame. Io conosco quello che riguarda il Monopolio, ma non so il resto.

Pertanto pregherei, onorevoli colleghi, di non insistere, anche perché è un tema il quale prima o poi dovrà pur tornare alla nostra attenzione.

Comunque, mi pare che in un modo o nell'altro, dato che rimangono in piedi queste discrasie per quello che riguarda l'assegno integrativo speciale e l'indennità di contingenza, bisognerà tornare sull'argomento. Allora, in quella sede, è chiaro che potremo anche rivedere e disciplinare tutta la materia. Ma in questa sede, la mia responsabilità non mi consen-

te di accettare una discussione che mira a modificare la legge principale. Io pregherei di non insistere con l'emendamento, anche perché da taluni si vorrebbe forzare una interpretazione alla quale io non posso aderire per mancanza di elementi. È necessario approvare con urgenza questo provvedimento perché ciò potrà rendere possibile la sistemazione di lavoratori che oggi come oggi non possono essere considerati per mancanza di elementi probatori.

MATARRESE. Non comprendo come l'applicazione di questo emendamento possa ritardare l'approvazione della legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso che vogliamo la stessa cosa. Ella riconferma il suo punto di vista; il Governo mantiene il suo ed invita la Commissione a respingere l'emendamento dell'onorevole Matarrese.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Amministrazione e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 30. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti delle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, né entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali ».

Al primo comma dell'articolo 1 l'onorevole Matarrese propone di sopprimere l'inciso: « esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ».

Onorevole Matarrese, insiste?

MATARRESE. Mi premetto di insistere.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1964

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Matarrese.

(*Non è approvato*).

Pongo, allora in votazione, l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35.000.000. annui, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi discussi.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-

francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 » (1626).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (1082).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Castellucci, Cerutti Luigi, De Ponti, La Forgia, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Menchinelli, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaeli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Trombetta, Vespignani, Vicentini, Zugno.

È in congedo: Buzzetti

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI